



Circolare informativa per la clientela
n. 18/2014 del 29 maggio 2014

DICHIARAZIONE IRAP 2014 NOVITÀ

In questa Circolare

- 1. Dichiarazione Irap – Novità 2014**
- 2. Soggetti passivi Irap**
- 3. Modalità e termini di presentazione**
- 4. Termini di versamento delle imposte**
- 5. Modello Irap 2014 – Correzione della dichiarazione**
- 6. Dati del contribuente**
- 7. Invio agli intermediari del preavviso telematico di irregolarità e firma della dichiarazione**

1. DICHIARAZIONE IRAP – NOVITÀ 2014

Il Provvedimento Agenzia delle Entrate 31.1.2014 ha approvato, con le istruzioni, il **Modello Irap 2014** che **persone fisiche** (Quadro IQ), **società di persone** (Quadro IP), **società di capitali** (Quadro IC), **enti non commerciali** (Quadro IE) ed **Amministrazioni pubbliche** (Quadro IK) devono utilizzare per la dichiarazione ai fini Irap per l'anno d'imposta **2013**.

La **dichiarazione Irap non** può essere presentata in **forma unificata** (vale a dire inserita nel Modello Unico), ma deve essere inviata, in **forma autonoma**, esclusivamente on line all'Agenzia delle Entrate, che provvederà poi all'invio della dichiarazione alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.

La struttura del Modello Irap 2014 comprende:

- il **frontespizio**;
- una serie di **quadri**, differenziati a seconda del **soggetto passivo**, per il calcolo del valore della produzione, vale a dire i **Quadri IQ** per le persone fisiche, **IP** per le società di persone, **IC** per le società di capitali, **IE** per gli enti non commerciali e **IK** per le Amministrazioni e gli enti pubblici;
- il **Quadro IR** per la **ripartizione regionale** della **base imponibile** e dell'**imposta** e per i dati di **versamento**;
- il **Quadro IS** composto da **prospetti vari funzionali alla determinazione dell'imposta**.

Nella dichiarazione Irap gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a tale limite (ad es. euro 75,50 diventa euro 76; euro 65,62 diventa euro 66; euro 65,49 diventa euro 65).

Il **Modello Irap 2014** presenta le **novità** illustrate di seguito.

Frontespizio

TIPO di DICHIARAZIONE: in questo riquadro è presente la **nuova casella «Immobili sequestrati esenti»**, che deve essere barrata qualora la dichiarazione, presentata dall'amministratore **giudiziario**, sia riferita ad **immobili** oggetto di provvedimenti di **sequestro** e **confisca esenti** da **imposta** di cui all'art. 51, co. 3-bis, D.Lgs. 159/2011.

Inoltre, con riferimento alla casella **«Eventi eccezionali»**, è stato previsto il **nuovo codice 2**, utilizzabile dai soggetti colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi in Sardegna nel mese di novembre 2013. Il **codice 3** va indicato dai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa al 12.2.2011 nei Comuni di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di immigranti dal Nord Africa, con riguardo alla sospensione delle scadenze relative agli adempimenti e ai versamenti tributari, differita al 31.12.2013 dalla L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).

SOGGETTI DIVERSI dalle PERSONE FISICHE: in questo riquadro è stato variato il campo **«Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione»**, in cui ora si riporta, in alternativa alla data di approvazione del bilancio o rendiconto, la data di efficacia giuridica della fusione o scissione. Deve essere indicata, nell'ultima dichiarazione della società fusa o scissa, relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto l'operazione straordinaria, la data di efficacia giuridica della fusione o della scissione totale, se diversa dalla data di decorrenza degli effetti fiscali dell'operazione straordinaria.

VISTO di CONFORMITÀ: il riquadro **«Visto di conformità»** è riservato al responsabile del Caf o al professionista per l'apposizione del visto di conformità. In base all'art. 1, co. 574, L. 147/2013, analogamente a quanto già stabilito ai fini Iva, per poter utilizzare nel **Modello F24** i **crediti Irpef, Ires, Irap in compensazione** con ritenute alla fonte o imposte sostitutive per **importi oltre i 15.000 euro annui** è necessario il **visto di conformità** di cui all'art. 35, co. 1, lett. a), D.Lgs. 241/1997.

In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'art. 1, co. 4, D.P.R. 322/1998, dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c., attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, co. 2, D.M. 164/1999.

Novità dei Quadri IQ, IP, IC ed IE

TRANSFER PRICING: l'art. 1, co. da 281 a 284, L. 147/2013 ha previsto che la disciplina in materia di **prezzi di trasferimento** praticati nelle **operazioni** di cui all'art. 110, co. 7, D.P.R. 917/1986 sia applicabile

alla **determinazione** del **valore** della **produzione netta** ai fini **Irap** anche per i **periodi d'imposta successivi** a quello in **corso** al **31.12.2007**. Poiché l'applicazione è **retroattiva**, fino al 2012 non è irrogabile la sanzione per infedele dichiarazione ai sensi dell'art. 1, co. 2, D.Lgs. 471/1997 (dal 100% al 200%); sono confermate le sanzioni irrogate sulla base di un provvedimento **divenuto definitivo** alla data del 31.12.2013.

ALTRE VARIAZIONI in AUMENTO: negli specifici righe riservati alle «**Altre variazioni in aumento**» – vale a dire nei righe IQ33, IP37, IC51 ed IE26 – è presente il **nuovo campo 1 «Errori contabili»**, che va compilato con l'ammontare dei **componenti positivi** non imputati nel corretto esercizio di competenza, corrispondente al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione integrativa, contabilizzati nel Conto economico relativo a periodi d'imposta successivi.

ALTRE VARIAZIONI in DIMINUZIONE: anche negli specifici righe riservati alle «**Altre variazioni in diminuzione**» – vale a dire nei righe IQ37, IP43, IC57 ed IE30 – è presente il **nuovo campo 1 «Errori contabili»** che va utilizzato per indicare l'ammontare dei **componenti negativi** non imputati nel corretto esercizio di competenza, corrispondente al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione integrativa, contabilizzati nel Conto economico relativo a periodi d'imposta successivi.

DEDUZIONI IRAP per il PERSONALE: nel Modello Irap 2014 sono state **riorganizzate** le **deduzioni Irap** per il **personale**. Infatti la deduzione di cui all'art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. 446/1997 è stata collocata direttamente nei **singoli quadri** e, rispettivamente, nei righe IQ61, IP67, IC66 ed IE54. In tali righe devono essere riportate le deduzioni Irap per il personale come **risultanti dalla Sezione I del Quadro IS** «Deduzioni – art. 11 D.Lgs. n. 446/97».

Ai sensi della citata lett. a) sono previste:

- la deduzione dei **contributi** per le **assicurazioni** obbligatorie contro gli **infortuni sul lavoro** (n. 1 – rigo IS1);
- la deduzione forfetaria di **euro 4.600 o euro 9.200** per **ogni dipendente** assunto a **tempo indeterminato** nel corso del periodo d'imposta (nn. 2 e 3 – rigo IS2). Il D.L. 201/2011 ha **elevato** tali importi, rispettivamente, a **euro 10.600 ed euro 15.200**, per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore a 35 anni;
- la deduzione dei **contributi** previdenziali e assistenziali (n. 4 – rigo IS3);
- la deduzione delle **spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro** e per addetti alla **ricerca e sviluppo** (n. 5 – rigo IS4).

Nei righe successivi vanno indicate le **altre deduzioni Irap** spettanti («Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti», «Deduzione per ricercatori» e «Ulteriore deduzione»).

Novità del Quadro IR

Nel Quadro IR va operata la **ripartizione territoriale** della **base imponibile** in funzione della Regione (o della Provincia autonoma) di produzione e la determinazione della corrispondente **imposta netta**.

Il quadro è suddiviso in **quattro sezioni**:

- la **prima** e la **seconda** devono essere compilate da parte dei soggetti che hanno determinato il valore della produzione nei Quadri IQ, IP, IC, IE e IK (Sezioni II e III) e riguardano la ripartizione della base imponibile, la determinazione dell'imposta e i dati concernenti il versamento dell'imposta;
- la **terza** e la **quarta** sono riservate alle Amministrazioni pubbliche che hanno determinato il valore della produzione derivante dall'attività istituzionale nella Sezione I del Quadro IK e riguardano la ripartizione della base imponibile, la determinazione dell'imposta e i dati concernenti i versamenti di acconto e saldo e l'indicazione del codice fiscale del funzionario delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi per il versamento dell'Irap.

MAGGIORAZIONE per MOLISE, CALABRIA e CAMPANIA: per queste Regioni, che non hanno raggiunto un accordo per la copertura del disavanzo del settore sanitario, è ancora applicabile la **maggiorazione** delle **aliquote** Irap dello **0,15%** già in vigore per l'anno **2012**.

DATI CONCERNENTI il VERSAMENTO dell'IMPOSTA: nella Sezione II del Quadro IR sono presenti le novità:

- **credito d'imposta:** è stato modificato il **rigo IR22**, in cui si indica l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta evidenziati nel Quadro RU del Modello Unico 2014 utilizzati a scomputo dell'Irap dovuta per il 2013, fino a concorrenza dell'imposta (rigo IR21);
- **credito riversato da atti di recupero:** nel **rigo IR25 «Acconti versati»** è presente il **nuovo campo 2 «Credito riversato da atti di recupero»**, da utilizzare per indicare l'importo del credito versato nel

2013 (al netto di sanzioni ed interessi), per effetto della notifica dell'atto di recupero emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'utilizzo indebito in compensazione del credito Irap esistente ma non disponibile. In tal modo, il credito riversato è rigenerato ed equiparato a quello del 2013;

- **eccedenza di versamento a saldo:** dal **rigo IR28 «Eccedenza di versamento a saldo»** è stato **tolto il campo 2** presente nel modello dello scorso anno. Nella dichiarazione 2014 deve, pertanto, essere indicato l'importo dell'eccedenza di versamento a saldo rispetto a quanto dovuto per il 2013 e l'eventuale credito 2013 riversato spontaneamente in quanto utilizzato in misura eccedente rispetto a quello maturato (rigo IR27) o in misura oltre il limite di euro 700.000.

Novità del Quadro IS – Prospetti vari

Nel Quadro IS è stata inserita la **Sezione VII «Rideterminazione dell'acconto»** (rigo IS32) riguardante l'indicazione dell'**acconto Irap rideterminato per il 2013** utilizzando il **metodo storico** ai sensi dell'art. 1, co. 501, ultimo periodo, Legge di Stabilità 2013 che, modificando l'art. 164, D.P.R. 917/1986, ha stabilito la **riduzione** dal 2013 dal 40% al 20% della **deduzione delle spese e degli altri componenti negativi** relativi agli **automezzi**, con effetto già ai fini della determinazione dell'**acconto** dovuto per il **2013**.

Inoltre sono state introdotte **4 nuove sezioni**:

- Sezione XI «**GEIE**»;
- Sezione XII «**Deduzione/detrazione regionale**», utilizzabile per indicare la fruizione delle deduzioni e/o detrazioni regionali (Piemonte, Provincia di Trento, Toscana, Provincia di Bolzano e Umbria), indicate nel campo 4 della Sezione I del Quadro IR;
- Sezione XIII «**Errori contabili**» che si utilizza per la correzione degli errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nel corretto esercizio di competenza, qualora la relativa **dichiarazione non sia più rettificabile** in base all'art. 2, co. 8-bis, D.P.R. 322/1998;
- Sezione XIV «**Zone franche urbane**».

Acconto Irap 2014 previsionale

L'art. 2, D.L. 66/2014 ha previsto che, a partire **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013** (2014 per i soggetti «solari»), l'**aliquota Irap ordinaria** è fissata al **3,50%**, quella applicabile ai soggetti ex art. 5, D.Lgs. 446/1997 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori è fissata al **3,80%**, quella applicabile a banche ed enti e società finanziari è fissata al **4,20%**, quella applicabile alle imprese di assicurazione è fissata al **5,30%** e quella applicabile ai soggetti che operano nel settore agricolo e alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi è fissata all'**1,70%** (modifica degli artt. 16, co. 1 e 1-bis, e 45, co. 1, D.Lgs. 446/1997).

Inoltre, è disposto che le **Regioni** abbiano la **facoltà di variare** le aliquote Irap (non per il settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi) **fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali** (modifica dell'art. 16, co. 3, D.Lgs. 446/1997).

2. SOGGETTI PASSIVI IRAP

Il presupposto per l'applicazione dell'Irap è l'**esercizio abituale**, nel territorio delle Regioni, di attività **autonomamente organizzate** dirette alla **produzione** o allo **scambio di beni** ovvero alla **prestazione di servizi**. Costituisce in ogni caso presupposto impositivo dell'Irap l'attività esercitata dagli **enti residenti**, **compresi** gli organi e le **Amministrazioni dello Stato**.

Infatti, ai sensi della lett. e-bis) dell'art. 3, co. 1, D.Lgs. 446/1997, sono **soggetti passivi Irap** le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, quali:

- **Stato** ed enti locali territoriali (**Regioni, Province, Comuni, comunità montane** e loro consorzi e associazioni);
- **aziende** e **Amministrazioni dello Stato** ad ordinamento autonomo;
- **amministrazioni** di **Camera** dei Deputati, **Senato** della Repubblica, **Corte Costituzionale** e **Presidenza** della Repubblica, e gli organi legislativi delle **Regioni a Statuto speciale**;
- **istituti** e **scuole** di ogni ordine e grado, istituzioni **educative** ed istituzioni **universitarie**;
- **istituti autonomi case popolari** (I.A.C.P.);
- **Camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- **enti pubblici non economici** nazionali, regionali e locali;
- **amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale**.

Non sono, invece, **soggetti** all'imposta gli **Stati esteri** e gli **organismi internazionali** che operano nel territorio delle **Regioni** in regime di **extraterritorialità** (C.M. 26.7.2000, n. 148).

3. MODALITÀ e TERMINI di PRESENTAZIONE

I contribuenti, **non** tenuti a presentare la dichiarazione ai fini delle **imposte** sui **redditi**, devono presentare la **dichiarazione Irap** in **forma autonoma** e non più, come in passato, unendola al frontespizio del Modello Unico. Come stabilito per la dichiarazione dei redditi, anche in forma unificata (Modello Unico), e la dichiarazione Iva autonoma, **anche** la **dichiarazione Irap autonoma** per le **persone fisiche**, le **società semplici**, le **S.n.c.** e le **S.a.s.** nonché per le società ed associazioni equiparate deve essere presentata «a regime», **esclusivamente** in via **telematica**, entro il **30 settembre** dell'**anno successivo** a quello di **chiusura** del periodo d'imposta.

Per i **soggetti Ires** e per gli **enti commerciali** e **non commerciali** (tra cui gli enti pubblici), il termine è differito all'ultimo giorno del **nono mese** (era il settimo mese) **successivo** a quello di **chiusura** del periodo d'imposta.

La dichiarazione da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:

- direttamente;
- tramite intermediari abilitati;
- tramite gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, che ne cureranno l'invio telematico.

I **contribuenti soggetti ad Ires** per i quali il periodo d'imposta si è chiuso **anteriamente** al **31.12.2013** non devono utilizzare il **modello** approvato con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 31.1.2014, ma quello approvato l'**anno precedente**.

I **contribuenti diversi** da quelli **soggetti ad Ires**, per i quali il periodo d'imposta si è chiuso **anteriamente** al **31.12.2013**, devono utilizzare il **modello** approvato con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 31.1.2014, purché lo stesso sia disponibile alla data di **scadenza** del termine di **presentazione**; in caso contrario deve essere utilizzato il **modello** approvato l'**anno precedente**.

La dichiarazione Irap deve essere presentata **anche** dai soggetti in **liquidazione volontaria**. Nei casi di **fallimento** e di **liquidazione coatta amministrativa**, l'obbligo dichiarativo sussiste solamente se vi è **esercizio provvisorio**: in questo caso, l'imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore fallimentare ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione Irap in relazione ai **singoli periodi d'imposta**, compresi nell'ambito della procedura, **autonomamente** considerati.

Estinzione di un soggetto e prosecuzione dell'attività da parte di un altro

Qualora si siano verificate l'**estinzione** di **soggetti preesistenti** e la **prosecuzione** dell'attività da parte di **altro soggetto**, il **nuovo soggetto** deve presentare:

- la **propria dichiarazione Irap**;
- una **dichiarazione Irap** per **ogni soggetto estinto**, indicando tutti i **dati** riguardanti il **periodo** compreso fra l'**inizio** dell'esercizio e la data in cui l'attività è **cessata**.

Soggetti tenuti alla presentazione telematica delle dichiarazioni

Sono **obbligati** a presentare in **via telematica**, con il servizio **Entratel**, le dichiarazioni (direttamente ovvero tramite gli incaricati) i seguenti soggetti:

- i contribuenti tenuti alla presentazione della **dichiarazione Iva**;
- i soggetti tenuti alla presentazione della **dichiarazione dei sostituti d'imposta** (Modello 770);
- le società e gli enti di cui all'art. 73, co. 1, D.P.R. 917/1986, vale a dire le S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l., gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust soggetti all'Ires, ad **esclusione** degli organi e delle **Amministrazioni dello Stato**, dei **Comuni**, dei consorzi fra enti locali, delle **Province** e delle **Regioni**;
- i soggetti tenuti alla presentazione del **modello** per la comunicazione dei **dati** relativi all'applicazione degli **studi di settore** e dei **parametri**.

L'elenco dei **soggetti incaricati** della **trasmissione telematica** delle dichiarazioni tramite Entratel è contenuto nell'art. 3, D.P.R. 322/1998.

4. TERMINI di VERSAMENTO delle IMPOSTE

Ai sensi dell'art. 17, D.P.R. 435/2001, come sostituito dall'art. 2, D.L. 63/2002, conv. con modif. dalla L. 112/2002, e in base alle scadenze fissate dal D.L. 223/2006, conv. con modif. dalla L. 248/2006, i soggetti che presentano la **dichiarazione Irap** e determinano l'imposta secondo le regole previste per le società commerciali, effettuano il **versamento** delle **imposte** eventualmente **dovute a saldo** e **in acconto**, risultanti dalla dichiarazione:

- entro il **giorno 16** del **sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta **senza maggiorazioni**, ovvero
- entro il **trentesimo giorno successivo** al **termine ordinario** di scadenza sopra indicato con la **maggiorazione** dello **0,40%** a titolo di **interesse** corrispettivo.

Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio

Per tali soggetti la scadenza per il **versamento** delle imposte è legata alla **data di approvazione del bilancio**, anziché alla data di chiusura del periodo d'imposta. Infatti, i soggetti Ires che, in base a **disposizioni di legge** (ad es. norme specifiche del settore assicurativo o creditizio), approvano il bilancio **oltre** il termine di **120 giorni** dalla **chiusura dell'esercizio** devono versare il saldo di Ires e Irap risultante dalle relative dichiarazioni, compresa quella unificata, entro il **giorno 16** del **mese successivo** a quello di **approvazione** del bilancio, senza applicazione di interessi.

Se, diversamente, il **bilancio non viene approvato** nel termine stabilito in base alle disposizioni di legge, il **versamento** deve essere comunque effettuato entro il **giorno 16** del **mese successivo** a quello di **scadenza** del termine di approvazione stesso.

5. MODELLO IRAP 2014 – CORREZIONE della DICHIARAZIONE

Se il contribuente intende, **prima** della scadenza del termine di presentazione (pertanto, per quest'anno, entro il 30.9.2014), **rettificare** o **integrare** una **dichiarazione già presentata**, deve compilare una **nuova dichiarazione**, completa di tutte le sue parti, barrando la casella «**Correttiva nei termini**».

Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può **rettificare** o **integrare** la stessa presentando, secondo le **stesse modalità** previste per la dichiarazione originaria, una **nuova dichiarazione** completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. Il presupposto per poter presentare la **dichiarazione integrativa** è che sia stata **validamente** presentata la **dichiarazione originaria**. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide **anche** le dichiarazioni presentate **entro 90 giorni** dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle **sanzioni**.

Dichiarazione integrativa a favore

Nella Sezione «Tipo di dichiarazione» del frontespizio del Modello Irap 2014, in aggiunta alle caselle «**Correttiva nei termini**» (da barrare per correggere errori o integrare le omissioni entro le scadenze ordinarie) e «**Dichiarazione integrativa**» (da barrare per correggere, oltre le scadenze ordinarie, errori/omissioni da cui derivi per il contribuente un minor debito o un maggior credito), è presente la casella «**Dichiarazione integrativa a favore**».

Tale casella va barrata nel caso di presentazione, entro il termine previsto per presentare la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, della dichiarazione per **correggere errori/omissioni** che abbiano determinato l'indicazione di un **maggior debito** o di un **minor credito** per il contribuente, ai sensi dell'art. 2, co. 8-bis, D.P.R. 322/1998. In questo caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in **compensazione** nel **Modello F24** oppure chiesto a **rimborso**.

6. DATI del CONTRIBUENTE

Nel campo riservato ai dati del contribuente è presente la casella «**Dichiarazione Unico**», in cui deve essere indicato uno dei seguenti codici in relazione alla tipologia di Modello Unico 2014 che il contribuente deve presentare ai fini dell'imposta sui redditi per il periodo d'imposta 2013:

- **1** – Modello Unico **Persone fisiche**;
- **2** – Modello Unico **Società di persone**;
- **3** – Modello Unico **Società di capitali**;
- **4** – Modello Unico **Enti non commerciali**.

Il **codice 4** deve essere indicato anche dalle **Amministrazioni pubbliche** ed enti non assoggettati ad Ires.

Per i **soggetti non residenti** in Italia, che operino attraverso una stabile organizzazione, base fissa o ufficio ovvero eserciti un'impresa agricola in Italia, devono essere indicati lo Stato estero di residenza, il codice dello Stato estero desunto dall'elenco dei Paesi e territori esteri riportato nell'appendice alle Istruzioni al modello Irap e il codice di identificazione fiscale estero.

7. INVIO agli INTERMEDIARI del PREAVVISO TELEMATICO di IRREGOLARITÀ e FIRMA della DICHIARAZIONE

Nella Sezione «**Firma della dichiarazione**», in cui si evidenziano i quadri che sono stati compilati, è presente la casella da barrare per indicare l'**opzione** del **contribuente** di far inviare l'eventuale **preavviso** bonario di **irregolarità** direttamente in via telematica all'intermediario incaricato alla presentazione telematica della propria dichiarazione, anziché ricevere direttamente presso il proprio domicilio fiscale il **preavviso cartaceo** inviato con raccomandata.

L'**avviso bonario** previsto dall'art. 6, co. 5, L. 212/2000 è emesso qualora dalla **liquidazione** delle **dichiarazioni** annuali ai fini di redditi, Iva, Irap e 770 (artt. 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972) emerga un **maggior debito** d'imposta o un **minor rimborso**.

Impegno alla presentazione telematica

L'**intermediario** deve comunicare l'**accettazione** a ricevere il suddetto preavviso telematico barrando l'apposita casella («Ricezione avviso telematico») nella Sezione «**Impegno alla presentazione telematica**».

In caso di accettazione da parte dell'intermediario, entro **30 giorni** dal ricevimento del preavviso telematico relativo ad un'**imposta** da **versare** o a un **minor rimborso** spettante, l'intermediario dovrà **informarne** i propri **clienti**, i quali potranno beneficiare della **riduzione** della **sanzione** al **10%** (1/3 del 30%) delle imposte non versate o versate in ritardo in caso in **pagamento entro 90 giorni** dall'**invio** telematico dell'**avviso** all'intermediario.

In tale sezione, inoltre, per indicare l'impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal **contribuente** o dal **soggetto** che la **trasmette**, si deve riportare, rispettivamente, il **codice 1** o il **codice 2**.

Ricevuta di presentazione telematica

I **soggetti incaricati** della trasmissione telematica rilasciano l'**impegno a trasmettere** i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla **ricezione** della stessa o all'**assunzione** dell'**incarico** per la sua predisposizione, ed **entro 30 giorni** dal termine previsto per la **presentazione in via telematica**, rilasciano la **dichiarazione trasmessa** e **copia** della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di ricezione della dichiarazione.

Sottoscrizione della dichiarazione

La dichiarazione deve essere **sottoscritta**, a pena di **nullità**, da parte del contribuente o da chi ne ha la **rappresentanza legale** o **negoziale** o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella Tabella «**Codice di carica**» riportata nelle Istruzioni alla dichiarazione (ad es. **codice 1** per il rappresentante legale, negoziale o di fatto, e **codice 14** per il soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica Amministrazione).

I dati relativi al **sottoscrittore diverso dal contribuente**, compreso il codice di carica, devono essere indicati nell'apposito riquadro riservato al dichiarante diverso dal contribuente.

La dichiarazione deve essere sottoscritta **anche** dai soggetti che sottoscrivono la **relazione di revisione**, ossia:

- dal **revisore contabile (codice 1** nella casella «Soggetto»);
- dal **responsabile della revisione** (ad es. il socio o l'amministratore) se si tratta di **società di revisione** iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (in tal caso, nella casella «Soggetto» va indicato il **codice 2**). Inoltre, va compilato un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, riportando nella casella «Soggetto» il **codice 3** senza compilare il campo firma;
- dal **Collegio sindacale**. In tal caso nella casella «Soggetto» va indicato, per **ciascun membro**, il **codice 4**.

Inoltre, il soggetto che effettua il **controllo contabile** deve indicare il **proprio codice fiscale**.

La **nullità** della **dichiarazione** è **sanata** se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede **entro 30 giorni** dal ricevimento dell'invito da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.